IPOTESI DI ACCORDO

In Siena, il giorno 18.10.2007

tra

o la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito, per brevità, Banca)

е

le Organizzazioni Sindacali Aziendali (di seguito, per brevità, OO.SS.)

PREMESSO CHE

- o in coerenza con le linee strategiche di riorganizzazione della Banca MPS e del Gruppo ed in attuazione delle politiche sugli organici definite nel Piano Industriale 2006/2009 snellimento delle "strutture centrali" e potenziamento delle "reti commerciali" l'Azienda considera necessario avviare iniziative, atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati nell'ambito delle previste operazioni finalizzate alla riqualificazione professionale ed alla ricomposizione degli organici;
- o è volontà delle Parti di ricercare, tra gli strumenti indicati dalle normative di contratto e di legge, quelli in grado di risolvere con il consenso i problemi di riequilibrio e di dimensionamento delle risorse umane conseguenti all'attuale fase di implementazione dei processi di efficientamento di complesso, con l'intento, altresì, di prevenire, per quanto possibile, almeno parte delle eventuali tensioni occupazionali e delle relative eccedenze quali/quantitative di personale indotte dai programmati processi di riorganizzazione e ristrutturazione definiti dal Piano Industriale 2006/2009 (consistenti in una complessiva riprogettazione organizzativa volta al potenziamento della linea commerciale, al miglioramento della produttività, alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro);
- o nell'ottica di una politica basata sul consenso dei lavoratori interessati e concordata con le OO.SS., le Parti hanno valutato il ricorso ad una procedura di esodo "volontario", mediante ricorso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (complessivamente regolato dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, dal Verbale di incontro 24 gennaio 2001 e dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226) (di seguito, per brevità, "Fondo");
- o in merito all'accesso alle "prestazioni straordinarie" del "Fondo" su base volontaria, le Parti hanno manifestato l'intento di evitare il ricorso a misure alternative (licenziamenti collettivi) per il periodo di accesso (data ultima: 1.7.2009) al "Fondo" previsto nella presente ipotesi di accordo e comunque fino a tutto il periodo di valenza del Piano Industriale 2006/2009;

TUTTO QUANTO PREMESSO

SI CONVIENE CHE

- quanto premesso costituisce parte sostanziale ed integrante della presente ipotesi di accordo;
- 2. la presente ipotesi di accordo disciplina gli interventi da realizzare nell'ambito:
 - a) dei processi di programmazione degli organici;

- **b)** dei programmi formativi finalizzati alla riqualificazione e/o riconversione professionale del personale:
- 3. per il raggiungimento delle finalità definite al punto n. 2.a) le Parti convengono di attivare il "Fondo" mediante ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 28.04.2000 n.158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, recante il "Regolamento" istitutivo del "Fondo", con conseguente accesso su base volontaria alle prestazioni di carattere straordinario erogate dal "Fondo" stesso;
- 4. le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del predetto D.M. 28.04.2000 n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, riguarderanno gli appartenenti a tutte le categorie di personale, compresi i Dirigenti, che matureranno i requisiti per il diritto all'erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2008 ed il 1° gennaio 2013, salvo proroga da concordare tra le Parti;
- 5. in relazione a quanto previsto al precedente punto n. 3, i dipendenti che maturino, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti per l'accesso all'erogazione della pensione AGO, di anzianità o vecchiaia, saranno interessati a manifestare la propria adesione all'esodo volontario in argomento e dovranno provvedere alla presentazione delle domande di adesione entro il prossimo 30 novembre 2007, con risoluzione del rapporto di lavoro in data 31 dicembre 2007;
- 6. per l'individuazione dei potenziali aderenti all'accesso al "Fondo" viene presa a riferimento tanto la normativa attualmente in vigore (L. n. 243/2004 c.d "Legge Maroni"), quanto quella risultante dal testo del ddl di riforma per dare attuazione al Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 (c.d "Accordo Damiano") che introduce diversi requisiti di accesso alla pensione AGO; conseguentemente potranno presentare domanda di accesso alle prestazioni del "Fondo" tutti coloro che possono vantare i requisiti richiesti secondo l'una oppure l'altra delle regolamentazioni delle pensioni richiamate al presente punto;
- 7. nel caso in cui , con riferimento al termine di cui al precedente n. 5 previsto per la risoluzione del rapporto di lavoro risultasse ancora in vigore l'attuale normativa pensionistica (c.d. "Legge Maroni"), il numero massimo delle adesioni al "Fondo" è stabilito in n. 100; in caso di numero eccedente di domande, al fine di poter rispettare tale quota, si procederà seguendo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto all'erogazione della pensione AGO, ovvero, in caso di dipendenti aventi medesima prossimità alla pensione, della maggiore età anagrafica. Le eventuali uscite in sovrannumero saranno attivate con decorrenza 1° mag gio 2008 e risoluzione del rapporto di lavoro in data 30 aprile 2008;
- 8. nel caso, invece, in cui, sempre con riferimento al termine di cui al precedente n. 5 previsto per la risoluzione del rapporto di lavoro la vigente normativa di legge (c.d. "Legge Maroni") dovesse essere stata modificata secondo le previsioni della richiamata riforma pensionistica (c.d. "Accordo Damiano"), il numero massimo delle adesioni al "Fondo" è stabilito in n. 130; in caso di numero eccedente di domande, al fine di poter rispettare tale quota, si procederà seguendo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto all'erogazione della pensione AGO, ovvero, in caso di dipendenti aventi medesima prossimità alla pensione, della maggiore età anagrafica. Le eventuali uscite in sovrannumero saranno attivate con decorrenza 1° mag gio 2008 e risoluzione del rapporto di lavoro in data 30 aprile 2008;
- 9. la facoltà di accesso al "Fondo" per l'erogazione delle prestazioni straordinarie (per una durata massima di 60 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro) è prevista anche nei confronti di tutto il personale che maturi i requisiti di legge previsti per l'erogazione della pensione AGO entro il 1° luglio 2014. A tal fine le domande di accesso al "Fondo" dovranno essere presentate, secondo le modalità che saranno indicate dalla Banca, entro il 31

dicembre 2007; la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà secondo la seguente calendarizzazione:

- cessazione in data 30 giugno 2008 per gli aventi diritto all'erogazione pensionistica con decorrenza 1° luglio 2013;
- cessazione in data 31 dicembre 2008 per gli aventi diritto all'erogazione pensionistica con decorrenza 1°gennaio 2014;
- cessazione in data 30 giugno 2009 per gli aventi diritto all'erogazione pensionistica con decorrenza 1° luglio 2014.

La Banca manifesta la disponibilità a venire incontro ad eventuali istanze di revoca delle richieste presentate ai sensi del presente punto n. 9 nel caso si determinino in capo al dipendente che ha espresso la volontà di accedere al "Fondo" situazioni di carattere personale di oggettiva rilevante gravità, tali da determinare un effettivo pregiudizio;

- **10.** previa verifica delle certificazioni previdenziali che l'interessato dovrà fornire, le domande di accesso al Fondo presentate e recepite dalla Banca, consentiranno al dipendente il diritto alle prestazioni straordinarie del "Fondo" dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- 11. la Banca potrà differire per un periodo massimo di 3 mesi oltre i termini indicati ai precedenti punti n. 4 e n. 5 la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alle categorie dei Quadri Direttivi e Dirigenti, la cui uscita, per le posizioni specialistiche eventualmente ricoperte, ovvero in relazione a particolari esigenze organizzative e produttive, sia tale da incidere negativamente sugli equilibri funzionali delle strutture interessate.

La Banca si impegna ad informare tempestivamente le OO.SS. in ordine ai suddetti casi;

- **12.** la dichiarazione di volontà del dipendente, secondo le modalità operative che verranno tempestivamente comunicate dalla Banca, dovrà contenere:
 - a) la rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
 - b) l'espresso impegno del lavoratore a dare tempestiva comunicazione alla Banca ed al "Fondo" dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno previsto e della contribuzione figurativa, nonché della cancellazione dalle liste di cui all'art. 13 dell'Accordo del 28 febbraio 1998;
 - c) la manifestazione di volontà o meno di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione di appartenenza.

Le adesioni saranno ricevute dalla Banca che provvederà a comunicare per scritto agli interessati la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In riferimento a quanto sopra la Banca fornirà specifica comunicazione alle OO.SS. sul numero, categoria, collocazione territoriale ed anzianità media del personale che accederà al "Fondo";

- **13.** le prestazioni del "Fondo" sono quelle di cui al D.M. 28.aprile 2000 n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226;
- **14.** per il raggiungimento delle finalità di cui al punto n. **2 b)**, le parti concordano che:
- a) sussistono i presupposti affinché la Banca ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a), punto 1) del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226 avanzi al "Fondo" richiesta di finanziamento degli interventi formativi per la riqualificazione e/o riconversione del personale interessato dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in atto presso la Banca;

b)	i	contenuti	dei	programmi	formativi	concordati	fra	le	parti	risultano	funzionali	al
raggiu	ngi	imento deg	jli obi	iettivi, previst	i dalla vige	ente normati	va, c	li ric	_l ualific	azione e/o	riconversi	one
profes	sio	nale.										

Le Parti potranno concordare la proroga del presente accordo con riferimento al periodo di valenza del Piano Industriale.

La presente ipotesi di accordo rimane subordinata all'approvazione dei competenti Organi.

LA BANCA LE OO. SS.

IPOTESI DI ACCORDO

In Siena, il giorno 18.10.2007

tra

o la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito, per brevità, Banca)

е

le Organizzazioni Sindacali Aziendali (di seguito, per brevità, OO.SS.)

SI CONVIENE CHE

in coerenza con quanto praticato in occasione delle precedenti iniziative di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (complessivamente regolato dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, dal Verbale di incontro 24 gennaio 2001 e dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, di seguito, per brevità, "Fondo") (cfr. Accordi del 3.6.2003, 11.10.2004, 14.10.2005), al personale che cesserà dal servizio tra le date del 31 dicembre 2007 ed il 30 giugno 2009 per aderire al "Fondo" sarà riconosciuto quanto segue:

Coperture assistenziali

La polizza per l'assistenza sanitaria verrà mantenuta alle stesse condizioni previste per il personale in servizio, fino alla prima scadenza successiva al conseguimento del diritto all'erogazione della pensione INPS.

Agevolazioni Creditizie e Condizioni

Fino al momento della fruizione del trattamento pensionistico, verranno applicate tutte le stesse condizioni previste per il personale in servizio.

Premio Aziendale

La prima quota di tale premio, da erogare alla data e secondo le modalità contrattualmente previste, sarà riconosciuta per l'intero anno solare in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro.

L'eventuale erogazione prevista per il personale in servizio sotto forma di stock granting, verrà corrisposta in denaro, sulla base dello specifico accordo tra la Banca e le OO.SS., a coloro che accederanno al "Fondo", in analogia con quanto avviene per il personale cessato.

Previdenza complementare

Lo Statuto della "Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena" e quello del "Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca MPS Spa divenuti tali dall'1.1.1991", prevedono che nel caso di utilizzo del "Fondo" sia consentito il riscatto della posizione individuale di previdenza complementare.

Gli anzidetti Statuti, inoltre, prevedono che l'iscrizione venga meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la Banca senza diritto alle prestazioni.

Quanto sopra, fermo restando che l'iscritto può esercitare le prerogative derivanti dall'applicazione dell'art. 14 del d. lgs. 5.12.2005, n. 252 - in materia di permanenza nella forma pensionistica complementare.

Gli iscritti alla Sezione a prestazione definita della "Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena" che accederanno al "Fondo" godranno delle previsioni dell'art. 79 dello Statuto della "Cassa", per cui beneficeranno dell'integrazione al momento della maturazione dei requisiti di pensione di anzianità ed il periodo intercorrente tra il momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro e quello di maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di base è considerato utile ai fini del calcolo della pensione integrativa.

Altri Riconoscimenti

- Il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro per accedere al "Fondo" ed il conseguimento del diritto all'erogazione della pensione INPS sarà valido ai fini del computo dell'anzianità utile per la corresponsione del premio di fedeltà;
- la risoluzione del rapporto di lavoro per aderire al "Fondo" sarà equiparata a quanto previsto nel Contratto Integrativo Aziendale per l'assegnazione della medaglia d'oro; a tale riguardo si prevede fin d'ora, in sostituzione, la corresponsione di un controvalore economico che viene quantificato in € 1.000;
- attribuzione di un importo in ragione di ogni mese di permanenza nel Fondo, così determinato:

-	1°- 2° area professionale	€ 200
-	3° area professionale	€ 250
-	1°e 2°livello quadri direttivi	€ 300
-	3°e 4°livello quadri direttivi	€ 500
-	dirigenti	€ 800

• attribuzione di un importo attualizzato - applicando il tasso ufficiale di rifinanziamento BCE vigente al momento dell'accesso al "Fondo" (nell'attualità 4%) - relativo alla contribuzione previdenziale aziendale contrattualmente prevista del 2,5% (calcolata sulle consuete voci dell'ultima retribuzione annua percepita), per il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto all'erogazione della pensione INPS a favore di coloro che opteranno per il riscatto della posizione individuale maturata nel Fondo di previdenza complementare aziendale di pertinenza.

Le erogazioni di cui al presente punto saranno corrisposte in aggiunta al TFR sotto forma di "incentivo all'esodo".

Impegni dell'Azienda

- in analogia alla casistica prevista dal Contratto Integrativo Aziendale, potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge (di età non superiore a 55 anni) ovvero l'orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del "Fondo" in possesso dei requisiti per l'assunzione;
- in presenza di rilevanti modifiche normative in materia di previdenza obbligatoria, derivanti da disposizioni di legge, saranno effettuati appositi incontri con le OO.SS. per

seguire attentamente l'evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al "Fondo".

Raccomandazione delle OO.SS.

Premesso che le prestazioni straordinarie del "Fondo" risultano incompatibili con nuove attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro, le OO.SS. invitano la Banca ad attivarsi affinché le società del Gruppo MPS si astengano da porre in essere assunzioni nei confronti degli aderenti al "Fondo", nonché dall'instaurare con i medesimi qualsiasi rapporto di lavoro autonomo.

LA BANCA LE OO. SS.